

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

26 APR. 1999

ADDI' 26 APR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - LUCISANO - META -

DELIBERAZIONE N° 2191

OGGETTO: Circolare inerente applicazione decreto legislativo n. 32 dell'11 febbraio 1998 relativo alla razionalizzazione del sistema distributivo carburanti.



OGGETTO: Circolare inerente applicazione Decreto legislativo n. 32 dell'11 febbraio 1998
relativo alla razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 15.5.1997 n. 127;

VISTO il Decreto legislativo n. 32 dell'11 febbraio 1998 con cui viene modificata la
normativa che regolamentava la materia relativa agli impianti di distribuzione
carburanti;

VISTA la Legge Regionale n. 62 del 24 novembre 1994 recante "Norme di
organizzazione per gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per
autotrazione e criteri ai comuni per la fissazione degli orari di esercizio";

VISTE le richieste di chiarimento degli Enti Locali, destinatari del Decreto legislativo in
questione, formulate all'Ufficio regionale competente;

CONSIDERATO CHE resta in vigore la legge regionale 24 novembre 1994, n. 62, nella
parte non in contrasto con il decreto legislativo citato ed in particolare per quanto
concernenti i profili di indirizzo programmatico relativi a:
articolo 12 "nuove concessioni - concentrazioni" limitatamente al comma 5;
articolo 16 "potenziamento" limitatamente ai commi 5 e 6;
articolo 18 "distanze minime tra impianti";
articolo 20 "collaudo impianti";
titolo terzo "criteri per la fissazione, da parte dei comuni, degli orari di servizio e
delle turnazioni";

RITENUTO necessario emanare una circolare regionale onde venire incontro alle
esigenze comunali per l'applicazione del Decreto legislativo e della Legge
regionale uniformando, così, la fase comportamentale per la definizione delle
pratiche relative alla materia di impianti di carburanti;

VISTA la circolare in questione che fa parte integrante della presente deliberazione,

all'unanimità

DELIBERA

di approvare la circolare in questione che fa parte integrante della presente
deliberazione;

di autorizzare il Presidente della Giunta a trasmettere a tutti i comuni della Regione la
circolare medesima con propria lettera.

La presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 32 della L. 127/97.

/MM

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



126 1999

CIRCOLARE



"Razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 32 dell'11 febbraio 1998"

I. Premessa:

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 32 dell'11 febbraio 1998 (G.U. n. 53 del 5 marzo 1998) recante la "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59", viene modificata la normativa che regolamentava la materia.

Infatti, il decreto citato ha attribuito ai comuni tutte le competenze in materia di impianti di distribuzione di carburanti ad eccezione di quelle relative agli impianti autostradali e raccordi autostradali che sono attribuite alle regioni ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998.

Resta in vigore la legge regionale 24 novembre 1994, n. 62, nella parte non in contrasto con il decreto legislativo citato ed in particolare per quanto concernenti i profili di indirizzo programmatico relativi a:

- articolo 12 "nuove concessioni - concentrazioni" limitatamente al comma 5;
- articolo 16 "potenziamento" limitatamente ai commi 5 e 6;
- articolo 18 "distanze minime tra impianti";
- articolo 20 "collaudo impianti";
- titolo terzo "criteri per la fissazione, da parte dei comuni, degli orari di servizio e delle turnazioni".

Per quanto concerne l'aspetto amministrativo si evidenzia che con l'entrata in vigore del citato decreto legislativo 32/1998 il regime di concessione cessa e l'installazione o l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione.

Pertanto le concessioni in essere e precisamente quelle di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 745 del 26 ottobre 1970, convertito con modificazioni dalla legge n. 1034 del 18 dicembre 1970, sono convertite di diritto in autorizzazioni, valide fino a revoca.

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è il sindaco o l'ufficio comunale preposto ai sensi dell'articolo 51, comma 3, della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, come modificato dall'articolo 6, comma 2, lettera f), della legge 127/1997, e dell'articolo 2, comma 12, della legge 191/1998.

2. Competenze comunali relative all'individuazione delle aree per l'installazione degli impianti:

Entro il termine non perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 32/1998, il comune individua criteri, requisiti e caratteristiche delle aree private sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di carburanti, anche in difformità dei vigenti strumenti urbanistici. In quest'ultimo caso la delibera comunale costituisce adozione di variante del PRG.

Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili alle citate aree, ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle



quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto.

Entro il termine non perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 32/1998 il comune individua, all'interno delle fasce di rispetto di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni (nuovo codice della strada), le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti.

Il comune, quando intende riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti stabilisce i criteri per la loro assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara pubblicati almeno 60 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande.

3. Presentazione delle domande:

Il richiedente presenta al comune dove intende esercitare l'attività la domanda di autorizzazione all'installazione di nuovo impianto o di trasferimento o di modifica (ad eccezione di quelle indicate dall'articolo 16, commi 5 e 6, della legge regionale 62/1994 per le quali è prevista la comunicazione) o potenziamento di impianti esistenti con allegata la documentazione sottospecificata. In caso di più domande presentate per l'installazione di nuovi impianti concernenti posizioni tra loro incompatibili, costituisce criterio di priorità la data di presentazione delle domande.

4. Contenuto della domanda:

Il richiedente autocertifica:

- 1) i propri dati anagrafici;
- 2) la residenza;
- 3) il codice fiscale;
- 4) la data e il numero di iscrizione sul registro delle imprese.


Il richiedente inoltre indica:

- 1) la località e gli estremi catastali del terreno su cui viene installato o trasferito l'impianto;
- 2) individua gli impianti da chiudere e la località dove sono ubicati;
- 3) fornisce la descrizione del nuovo impianto o di quello modificato o potenziato con riferimento a carburanti erogati, al numero e al tipo di erogatori, al numero e alla capacità dei singoli serbatoi e degli eventuali altri servizi presenti (quali ad esempio il self-service).

5. Documentazione da allegare alla domanda:

La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) perizia giurata redatta da un ingegnere o da un altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato iscritto al relativo albo professionale che certifichi la conformità del progetto alle prescrizioni di legge e in particolare:
 - a) il piano regolatore generale ovvero, in mancanza, la normativa urbanistica vigente;



- b) le norme fiscali;
 - c) la tutela dei beni storici e artistici; la sicurezza ambientale, sanitaria, stradale, ivi compresa la prevenzione degli incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, contenente "regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e del decreto 4 maggio 1998 emanato dal Ministro dell'interno e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 104 del 7 maggio 1998". Si precisa che la certificazione concernente la sicurezza sanitaria viene effettuata esclusivamente dalla ASL locale e su formale richiesta dell'interessato;
 - d) le norme di cui all'articolo 12, comma 5, e all'articolo 18 della legge regionale 62/1994 nonché le eventuali prescrizioni del comune in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, periodi secondo e terzo.
- 2) documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica dell'impianto;
 - 3) l'atto dal quale risulta la disponibilità del terreno (solo in caso di trasferimento o nuovo impianto);
 - 4) documentazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/1998 (solo nel caso di nuovo impianto);
 - 5) documentazione, ove necessaria, dalla quale risulti l'erogato degli impianti da chiudere (certificato UTF);
 - 6) documentazione inerente gli impianti da utilizzare per potenziamento o concentrazione, dalla quale risulti se attivi e funzionanti o in sospensiva autorizzata dal Comune di provenienza nel rispetto del primo comma art. 14 L.R. 62/94.

6. Compiti comunali:

Il comune verifica la conformità della domanda inoltrata e della documentazione ad essa allegata a quanto richiesto nei punti 4 e 5 della presente circolare chiedendo, ove necessario, l'integrazione.

Trascorsi 90 giorni dal ricevimento della domanda corredata della documentazione, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego.

Tuttavia qualora sussistano ragioni di pubblico interesse il sindaco può annullare l'assenso illegittimamente formatosi fissando un termine all'interessato entro il quale sanare i vizi.

Va precisato che, nel caso della necessità del controllo delle distanze, è opportuno che il comune trasmetta, per conoscenza, copia della domanda ai comuni confinanti al fine di verificare l'esistenza di analoghe iniziative prima del rilascio dell'autorizzazione.

7. Contenuto dell'autorizzazione:

- a) l'indicazione dei prodotti, il numero e tipo dei distributori e la capacità dei singoli serbatoi;



- b) il divieto di porre in esercizio l'impianto prima del prescritto collaudo;
- c) il termine entro cui dovrà essere aperto l'impianto o utilizzare le parti modificate o potenziate, che non dovrà superare i sei mesi salvo proroga per comprovate necessità;
- d) l'obbligo del titolare dell'autorizzazione di provvedere alle misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti.

8. Trasferimento della titolarità:

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione è comunicato da entrambe le parti (cedente e cessionario) congiuntamente o disgiuntamente alla Regione, al comune e all'ufficio tecnico erariale entro 15 giorni dall'avvenuto trasferimento della titolarità, con allegata idonea documentazione atta a dimostrare detto trasferimento, nonché i documenti attestanti il possesso, da parte del cessionario, dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 114/1998.

9. Comunicazione per la prosecuzione dell'attività:

Le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 745 del 26 ottobre 1970 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1034 del 18 dicembre 1970, sono convertite di diritto in autorizzazione, come già espresso nelle premesse della presente circolare.

I soggetti già titolari di concessione, fermo restando quanto previsto dal punto 12, lettera f), della presente circolare, possono proseguire l'attività dandone comunicazione alla Regione, al Comune e al competente Ufficio tecnico di finanza.

In tale caso il Comune, entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e la conseguente mancanza di incompatibilità dell'impianto con la normativa vigente, disponendo, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzioni dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare la sua attività alla normativa vigente entro il termine fissato dal comune (ex art. 19 legge 241/1990).

10. Collaudi:

L'installazione, il trasferimento, il potenziamento, le modifiche di cui al 1° comma art. 3 ed al 5° comma art. 16 della L.R. 62/94 e la ristrutturazione degli impianti di distribuzione carburanti vengono collaudati dalla commissione di collaudo prevista dall'articolo 20 della legge regionale 62/1994.

11. Verifiche:



Le verifiche da parte del comune relative agli impianti in esercizio devono essere state effettuate entro e non oltre il 30 giugno 1998.

Esse concernono il rispetto delle norme poste a tutela dei beni culturali, paesistici, ambientali, urbanistici, della sicurezza e della viabilità.

Gli impianti esistenti, ove in regola con la verifica periodica di cui sotto, sono da ritenere conformi alla normativa concernente gli aspetti fiscali e della prevenzione incendi; essi invece, sono oggetto di verifica in relazione agli aspetti che attengono alla sicurezza sanitaria ed ambientale, nonché alle norme urbanistiche e a quelle sulla viabilità. Le verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti al momento del collaudo iniziale sono effettuate entro e non oltre 15 anni dalle precedenti.

In sede di verifiche quindicennali l'interessato produce le certificazioni necessarie per gli aspetti di sicurezza sanitaria, il cui controllo è demandato alle competenti aziende sanitarie locali.

Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse alla Regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al Ministero dell'Industria, commercio e artigianato ed al Ministero dell'Ambiente.

Nel comunicare all'interessato l'esito della verifica, il comune deve evidenziare le anomalie riscontrate, indicare le possibili soluzioni o, eventualmente, ordinare la chiusura dell'impianto.

12. Fase transitoria:

- A) Le domande presentate in vigenza della normativa precedente sono fatte salve. Tuttavia il comune richiede la eventuale integrazione della documentazione a suo tempo prodotta, limitatamente agli aspetti innovativi introdotti dal decreto legislativo 32/1998.
- B) Fino alla data del 31 dicembre 1999:
il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in esercizio è subordinato:
- 1) alla chiusura di almeno tre impianti preesistenti in esercizio alla data del 20 marzo 1998 (ossia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 32/1998) al cui titolare sia stata rilasciata la concessione entro e non oltre il 30 dicembre 1996;
 - 2) oppure alla chiusura di almeno due impianti che si trovino nelle medesime condizioni sopra specificate a condizione che l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello della richiesta sia stato non inferiore a 1.800 kilolitri. Se alla data del 31 dicembre 1996 al titolare sia stata rilasciata la concessione per un numero inferiore a tre impianti, l'autorizzazione è subordinata alla chiusura degli stessi e di quelli la cui concessione sia stata acquisita nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1996 e il 20 marzo 1998.
- Si precisa che con l'espressione "impianti in esercizio" si intendono gli impianti attivi e funzionanti alla data del 20 marzo 1998 oppure gli impianti autorizzati alla temporanea sospensione dell'attività le cui attrezzature sono comunque tecnicamente idonee per l'erogazione, al cui titolare sia stata rilasciata la concessione entro e non oltre il 30 dicembre 1996.**




- C) Fino al 31 dicembre 1999 la chiusura degli impianti in esercizio consente il rilascio dell'autorizzazione per nuovi impianti, con le modalità sopra descritte.
- D) Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 si applicano esclusivamente al potenziamento degli impianti. Precisamente: ai fini dell'autorizzazione comunale al
- E) Fino al 31 dicembre 1999 l'apertura di nuovi impianti e il potenziamento di quelli esistenti secondo le modalità descritte alla lettera D), sono subordinati alla chiusura e allo smantellamento di impianti situati nella stessa Regione.
- F) Entro il termine non perentorio del 20 maggio 1998 e al fine di incentivare il processo di ristrutturazione della rete, i titolari di una o più autorizzazioni di impianti incompatibili con la normativa urbanistica, la tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico ed architettonico e, comunque, in contrasto con le disposizioni emanate dalle regioni e dai comuni, possono presentare al Ministero dell'Industria, alla Regione e al comune competente un programma di chiusura e smantellamento dei propri impianti, esclusivamente in ragione delle proprie valutazioni di natura imprenditoriale e indipendentemente dai richiamati profili di incompatibilità. Gli impianti inseriti in tali piani possono essere eventualmente sostituiti dal titolare con altri impianti, previo assenso del comune competente per l'impianto che è stato sostituito, subordinato esclusivamente alla verifica della loro compatibilità.

I titolari di impianti incompatibili con le norme vigenti, sono comunque tenuti a presentare il programma di chiusura e smantellamento o adeguamento entro trenta giorni dalla comunicazione delle verifiche effettuate dal comune di cui al punto 9 della presente circolare. Ove, peraltro, il predetto programma non sia stato presentato o integralmente rispettato, o inadeguatamente formulato, le autorizzazioni concernenti gli impianti incompatibili sono revocate decorsi diciotto mesi dai comuni capoluogo di provincia e decorsi due anni dagli altri comuni.

I programmi devono prevedere la puntuale individuazione dei singoli impianti oggetto di chiusura o di adeguamento con la descrizione del tipo di intervento di messa a norma che si intende effettuare.

I progetti di adeguamento alle norme vigenti dovranno essere presentati esclusivamente ai comuni. L'amministrazione comunale è tenuta ad esprimersi sugli stessi entro il termine di 30 giorni, qualora il comune stesso non abbia previsto un termine più esteso ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Trascorso tale termine senza riscontro da parte del comune, l'interessato può procedere all'esecuzione dei lavori assumendo la responsabilità della loro conformità alla normativa vigente. Qualora il comune ritenga che l'impianto non sia adeguabile alle norme vigenti, lo inserirà nel programma di chiusura obbligatorio, comunicandolo all'interessato. Il sindaco, in ogni caso, anche a seguito di verifiche successive, al fine di tutelare gli interessi pubblici, annulla l'assenso.



successive, al fine di tutelare gli interessi pubblici, annulla l'assenso illegittimamente formatosi a meno che l'interessato non abbia sanato eventuali vizi entro il termine stabilito dal comune.

L'autorizzazione per gli impianti incompatibili - individuati sia dall'interessato che dal comune - trascorsi i termini previsti (...? 2 anni dalla presentazione dei rispettivi piani), è revocata dal comune che procede all'adozione di specifici provvedimenti per gli impianti incompatibili non chiusi o non smantellati o non adeguati alle norme vigenti.

- G) Dal 20 marzo 1998 per autorizzare l'installazione per l'esercizio di un impianto ad uso privato per la distribuzione di carburanti ad uso esclusivo di imprese produttivo deve essere inoltrata domanda al comune corredata dalla medesima documentazione prevista per gli impianti su strada ed a lavori ultimati l'impianto deve essere collaudato dall'apposita commissione prevista dall'articolo 20 della legge regionale 62/1994.

L'autorizzazione deve essere rilasciata solamente a società, imprese, ditte e cooperative e l'utilizzo dell'impianto, per il rifornimento, è riservato soltanto agli automezzi intestati al titolare dell'autorizzazione o di associati di cooperative purché dichiarino, questi ultimi, che l'automezzo viene adibito esclusivamente per svolgere il proprio lavoro.

L'impianto in questione deve essere ubicato all'interno di piazzale debitamente recintato al quale possono accedere solo gli automezzi autorizzati al rifornimento. Eventuali abusi devono essere sanzionati previa revoca dell'autorizzazione.

I titolari di decreti, autorizzazioni o concessioni rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 32/1998 devono aver adeguato i propri impianti alla nuova normativa entro il 31 dicembre 1998.

